



**Commissione di Garanzia  
dell'Attuazione della Legge sullo  
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE  
MAGISTRATI PROFESSIONALI E ONORARI**



## Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in ordine ai servizi essenziali a norma degli artt. 1 comma 2 lett. A e 2 bis della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 comma 2 della Costituzione, deliberato dall'Associazione Nazionale Magistrati Ordinari il 5 maggio 2004, come modificato in data 19 ottobre 2004, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 04/566 del 21 ottobre 2004 e pubblicato in G.U. n. 256 del 30 ottobre 2004.<sup>1</sup>**

- 1) Il diritto dell' Associazione Nazionale Magistrati di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.<sup>2</sup>
- 2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle

---

<sup>1</sup> Il codice vigente ha modificato il precedente del 16 giugno 2001 valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/100 del 13 settembre 2001 e pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2001.

In particolare, le modifiche hanno riguardato la riduzione del periodo di preavviso da quindici a dieci giorni e la riduzione del termine per la revoca spontanea dell'astensione da sette a cinque giorni, rispondenti ai minimi di legge. In sede di revisione del codice del 16 giugno 2001, il Comitato Direttivo dell'A.N.M. aveva approvato anche la modifica della norma relativa all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva fissando in venti giorni il termine già previsto in trenta giorni. A seguito dell'audizione con la Commissione di Garanzia del 30 giugno 2004 e delle successive precisazioni in ordine alle motivazioni che avevano condotto alle modifiche (dirette - secondo l'ANM - a rendere più duttile la gestione dell'astensione e ad assicurare una disciplina più uniforme alle regolamentazioni vigenti per categorie analoghe), il Presidente dell'Associazione, in data 19 ottobre 2004, ha comunicato la rinuncia ad ogni modifica relativa all'intervallo tra la proclamazione dell'astensione e l'altra, che rimane dunque fissato in trenta giorni, confermando le modifiche riguardanti i termini di preavviso per la proclamazione e la revoca dell'astensione.

<sup>2</sup> Ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, "il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento" (delibera n. 03/116 del 17 luglio 2003).

motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.<sup>3</sup>

Le stesse autorità saranno avvertite in caso di revoca spontanea almeno cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.<sup>4</sup>

La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia sarà immediatamente comunicata.

- 3) L'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi. Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente. Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
- 4) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella l. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

a) In materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;

b) In materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi 90 giorni;

c) In materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;

d) Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

e) Debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.

---

<sup>3</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003.

<sup>4</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione”*.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 04/566: Ministero Giustizia / ANM. Modifiche al codice di autoregolamentazione (*rel. Magnani*)  
Seduta del 21 ottobre 2004

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento pos. 11261,

**PREMESSO**

1. che, con lettera in data 9 giugno 2004, il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), dott. Edmondo Bruti Liberati, trasmetteva alla Commissione le modifiche, deliberate all'unanimità dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.N.M. in data 5 maggio 2004, al codice di autoregolamentazione approvato dal Comitato Direttivo della stessa Associazione nella seduta del 16 giugno 2001, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/100 del 13 settembre 2001, ai fini delle valutazioni di competenza;

2. che, con lettera del 23 luglio 2004, l'A.N.M. comunicava ulteriori modifiche al codice di autoregolamentazione rispetto a quanto comunicato in data 9 giugno 2004;

3. che, a seguito delle deliberazioni, in data 5 maggio e 23 luglio 2004, del Comitato Direttivo dell'A.N.M., le modifiche proposte al codice di autoregolamentazione concernevano i seguenti punti:

a) il termine di preavviso, già previsto in "almeno quindici giorni" prima dell'inizio dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, era fissato in "almeno dieci giorni" prima del suddetto inizio;

b) il termine per la revoca spontanea dell'astensione, già previsto in "almeno sette giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione", era fissato in "almeno cinque giorni";

c) l'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione della successiva, già previsto in trenta giorni, era fissato in venti giorni;

4. che, in data 8 settembre 2004, l'A.N.M., su richiesta della Commissione, ha precisato le motivazioni che hanno condotto alle modifiche del codice di autoregolamentazione. In particolare, con riferimento ai termini di preavviso e di revoca, è stato evidenziato come i termini attualmente fissati abbiano determinato "notevoli difficoltà pratiche, dal momento che proclamazione e revoca sono strettamente collegate ad iniziative e vicende esterne in continua e spesso rapida evoluzione...I più brevi termini proposti consentiranno di seguire più da vicino l'evolversi delle situazioni, evitando una prematura proclamazione di astensione"; con riferimento all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la

proclamazione della successiva, è stato osservato come la sua riduzione apparisse opportuna “ancora una volta nello spirito, non di aumentare di fatto i giorni di astensione, ma di renderne più duttile la gestione”. L’A.N.M. ha altresì precisato che termini più ristretti sono già previsti per i giudici di pace, per i magistrati amministrativi, per i magistrati della Corte dei Conti;

5. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto con nota del 10 settembre 2004, prot. n. 11027, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998 n. 281, di esprimere il loro parere sull’atto di regolamentazione modificato;

6. che sono pervenuti alla Commissione, in data 20 e 24 settembre 2004, i pareri favorevoli rispettivamente dell’Associazione Difesa Orientamento Consumatori (prot. n. 11283) e dell’Unione Nazionale Consumatori (prot. n. 11482);

7. che successivamente, in data 19 ottobre 2004, è pervenuta una ulteriore comunicazione da parte del Presidente dell’A.N.M., con la quale la stessa Associazione “rinuncia ad ogni modifica per quanto attiene all’intervallo tra la proclamazione di una astensione e l’altra”, precisando che, pertanto, “il termine rimane quello attuale, fissato in trenta giorni”, mentre “conferma le modifiche riguardanti i termini di preavviso per la proclamazione e la revoca della astensione”. A suddetta comunicazione è allegato il nuovo testo collazionato del codice di autoregolamentazione che, in effetti, reca unicamente le modifiche, rispetto al codice di autoregolamentazione del 2001, ai termini di preavviso per la proclamazione e per la revoca dello sciopero, fissati rispettivamente in 10 e 5 giorni;

## CONSIDERATO

1. che l’art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla l. n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “ limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;

2. che, come già affermato dalla Commissione, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall’esercizio delle proprie funzioni, si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione;

3. che, con delibera n. 04/431 del 24 giugno 2004 la Commissione ha affrontato il problema dell’ammissibilità di iniziative di modifica dei codici di autoregolamentazione già valutati idonei. In tale delibera la Commissione ha espresso l’avviso per cui, una volta “intervenuta la valutazione dell’idoneità delle disposizioni contenute in un codice di autoregolamentazione a realizzare il

contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 della Legge n. 146/1990 e succ. modificazioni:

a) la valutazione di idoneità di un diverso assetto regolamentare, quanto al medesimo servizio, è ammissibile in presenza di un mutamento verificatosi nella situazione di fatto ovvero nel caso in cui, per una differente valutazione degli interessi in gioco, la precedente regolamentazione appaia non più adeguata a garantire il detto contemperamento;

b) gli organi rappresentativi della categoria possono, quindi, formulare proposte di modifiche indicandone espressamente i relativi motivi”.

4. che, quanto al termine di preavviso per la proclamazione dell'astensione dalle attività giudiziarie e per la revoca spontanea della medesima, le modifiche apportate al codice di autoregolamentazione rispettano i termini minimi fissati dall'art. 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche. Pertanto, sebbene nulla vieti alle associazioni di rappresentanza delle categorie interessate di fissare termini più lunghi rispetto a quelli previsti dalla legge, e che tale regolamentazione possa essere valutata idonea in quanto in concreto non lesiva dell'esercizio del diritto di sciopero o comunque del diritto di astenersi dalle proprie attività, la nuova regolamentazione proposta, proprio perché rispondente ai minimi di legge, appare in sé idonea a garantire il contemperamento tra l'esercizio del diritto dei magistrati di astenersi dalle proprie funzioni ed i diritti costituzionalmente garantiti all'utenza;

5. che, quanto all'intervallo tra la conclusione di una precedente astensione e la proclamazione di quella successiva, l'A.N.M. ha confermato la regolamentazione attualmente in vigore, contenuta nel codice di autoregolamentazione del 16 giugno 2001, già valutato idoneo da questa Commissione e, pertanto, non vi è luogo a provvedere sul punto;

6. che ciò realizza oggettivamente un migliore assetto di tutela degli utenti rispetto a quello derivante dal codice di autoregolamentazione trasmesso in data 10 settembre 2004 alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per il relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, e sul quale hanno espresso parere positivo l'Associazione Difesa Orientamento Consumatori e l'Unione Nazionale Consumatori, e nulla hanno osservato le altre organizzazioni; onde appare ultroneo richiedere nuovamente il parere delle organizzazioni in questione;

### **VALUTA IDONEO**

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, così come modificata dalla legge 83/2000, il codice di autoregolamentazione del 5 maggio 2004, come da ultimo modificato in data 19 ottobre 2004, recante modifiche al codice di autoregolamentazione dell'Associazione Nazionale Magistrati del 16 giugno 2001;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente

del Consiglio dei Ministri, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia, all'Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.);

**DISPONE INOLTRE**

ai sensi dell'art. 13 lett. 1) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera e del codice di autoregolamentazione in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi il 22 novembre 2000, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/2 del 18 gennaio 2001 e pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2001.**

Art. 1 - Il diritto dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e nelle condizioni appresso indicati.

Art. 2 - La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giurisdizionale proclamata dall'Associazione è rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato amministrativo.

Art. 3 - La proclamazione di cui all'articolo 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Funzione Pubblica con l'indicazione della relativa motivazione.<sup>1</sup>

La revoca dall'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione<sup>2</sup>, salvo il caso che l'ANMA sia convocata dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'ANMA ne darà immediata comunicazione alle Autorità di cui al comma 1°.

---

<sup>1</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003.

<sup>2</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *"i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione"*.

Art. 4 - L'astensione totale dalle attività giudiziarie non può superare quattro pubbliche udienze e camere di consiglio per ciascun magistrato.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 5 - Non potranno essere oggetto di astensione i provvedimenti propriamente cautelari, né le cause in materia elettorale.

Art. 6 - Non possono essere proclamate astensioni nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e locali che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale<sup>3</sup>.

Art. 7 - L'ANMA, prima della proclamazione delle astensioni, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di Garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la Funzione Pubblica.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> V. delibera del 22 maggio 2003, con la quale la Commissione ha ribadito che *“le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio”*.

<sup>4</sup> Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, *“il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento”*.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 01/2 Valutazione del codice di autoregolamentazione della Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (ANMA)  
Seduta del 18.1.2001

**LA COMMISSIONE**

su proposta dei Proff. Ghezzi, Santoni e Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

**PREMESSO**

1- che con nota del 5 dicembre 2000 l'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in relazione al proposito già espresso in occasione della audizione effettuata dalla Commissione in data 8 novembre 2000, ha trasmesso una proposta di "codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie";

2- che il codice in questione contiene essenzialmente:

- l'indicazione di un preavviso di "almeno 10 giorni" con il quale "la proclamazione e l'indicazione della relativa motivazione devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro per la Funzione Pubblica (art. 3, comma 1);
- la fissazione del termine di "almeno 5 giorni prima" per la comunicazione, alle Autorità menzionate, dell'eventuale revoca dell'astensione, salvo il caso di convocazione dell'AMNA presso "la Commissione di Garanzia" nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri" (art. 3, commi 2 e 3);
- la predeterminazione di un limite di durata dell'astensione dall'attività giudiziaria che non potrà superare "quattro pubbliche udienze e camere di consiglio per ciascun magistrato", nonché la previsione di un intervallo minimo di "almeno 10 giorni" da osservare tra la conclusione di un periodo di astensione e la proclamazione del successivo (art. 4 commi 1 e 2);
- la garanzia, durante l'astensione, della trattazione dei "provvedimenti propriamente cautelari" nonché delle "cause in materia elettorale" (art. 5);
- la previsione di un periodo di franchigia che impone un divieto di proclamazione "nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e locali che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale" (art. 6);
- l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento, preventive alla proclamazione delle astensioni, "presso la Commissione di Garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la Funzione Pubblica" (art. 7);

**CONSIDERATO**

1- che la l. n. 146/1990, all'art. 1.2, lett. a) individua "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà

personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione" come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

2- che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

3- che lo strumento più appropriato in riferimento ai titolari delle funzioni ora menzionate appare, allo stato, quello del codice di autoregolamentazione;

4- che, in ragione della suddetta previsione, con riferimento alle prestazioni indispensabili, individuate all'art. 5 del codice in esame, la Commissione ritiene che la formula "non potranno essere oggetto di astensione i provvedimenti propriamente cautelari, né le cause in materia elettorale" vada riferita più generalmente a tutti i "provvedimenti urgenti";

5- che, inoltre, ai fini della revoca giustificata, per quanto riguarda le Autorità destinatarie della facoltà di convocare i soggetti proclamanti, l'articolo 3 comma 2 del codice indica la "Commissione di Garanzia" o la "Presidenza del Consiglio dei Ministri";

6- che va rilevato come tale facoltà debba prevedersi anche, specificatamente, in capo al "Dipartimento della Funzione Pubblica";

7- che, infine, con riferimento all'art. 7, laddove è prevista la possibilità di esperire le procedure di conciliazione anche presso "la Commissione di garanzia", si rileva l'ultroneità di tale previsione rispetto allo schema di disciplina delle procedure di conciliazione e raffreddamento disposto dall'art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificato dalla l. n. 83/2000;

8- che, pertanto, la Commissione, pur esprimendo il proprio positivo apprezzamento per la volontà manifestata dall'Associazione di sperimentare forme di composizione del conflitto presso la Commissione stessa, tuttavia, rileva la propria incompetenza relativamente alla suddetta materia;

9- che in ogni caso il codice in esame si pone, per i profili più rilevanti, in linea con le regole della legge n. 146/1990 e con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

## **VALUTA**

il codice di autoregolamentazione idoneo, con i chiarimenti e le precisazioni contenuti nei precedenti considerato;

## **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Superiore della Magistratura Militare, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al comitato di Intermagistratura, all'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (A.N.M.A.) ed all'Associazione Nazionale Magistrati.



## Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali e di controllo dei magistrati della Corte dei Conti approvato dall'Associazione Magistrati della Corte dei Conti il 24 maggio 2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/105 del 6 giugno 2002 e pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio 2002.**

**Art. 1** - Il diritto dell'Associazione magistrati della Corte dei conti di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicate.

**Art. 2** - La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giurisdizionale e di controllo proclamata dall'Associazione è rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato contabile.

**Art. 3** - La proclamazione di cui all'articolo 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Funzione Pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. Della proclamazione in questione va data comunicazione, altresì, e nel rispetto delle medesime modalità, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.<sup>1</sup>

La revoca dell'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione stessa<sup>2</sup>, salvo il caso che l'Associazione magistrati della Corte dei conti sia convocata dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Associazione magistrati della Corte dei conti ne darà immediata comunicazione alle autorità di cui al comma 1°.

---

<sup>1</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003.

<sup>2</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *"i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione"*.

**Art. 4** - L'astensione totale dalle attività non può superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del controllo, per ciascun magistrato. In nessun caso può protrarsi oltre la durata temporale massima di giorni cinque.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

**Art. 5** - Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19.

**Art. 6** - L'Associazione magistrati della Corte dei conti, prima della proclamazione dell'astensione, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di Garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la Funzione Pubblica.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, "il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento".

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 02/105 Valutazione del codice di autoregolamentazione dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti  
Seduta del 6.6.2002

**LA COMMISSIONE**

su proposta dei Proff. Ghezzi, Santoni e Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

**PREMESSO**

1. che con nota del 24 maggio 2002 sottoscritta dal suo Presidente e dal Suo Segretario Generale, l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, ha trasmesso una proposta di "codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali e di controllo dei Magistrati della Corte dei Conti";

2. che il codice in questione contiene essenzialmente:

- l'indicazione di un preavviso di "almeno 10 giorni" con il quale la proclamazione e l'indicazione della relativa motivazione devono essere comunicate alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro per la Funzione Pubblica (art. 3, comma 1);

- la fissazione del termine di "almeno 5 giorni prima" per la comunicazione, alle Autorità menzionate, dell'eventuale revoca dell'astensione, salvo il caso di convocazione della Associazione Magistrati della Corte dei Conti presso la Commissione di Garanzia o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3, commi 2 e 3);

- la predeterminazione di un limite di durata dell'astensione dall'attività, che "non può superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero 4 adunanze, relativamente al settore di controllo, per ciascun magistrato"; "in nessun caso – prosegue l'art. 4 comma 1 – (l'astensione) può protrarsi oltre la durata massima di giorni 5";

- la disciplina dell'intervallo tra i periodi di astensione, che non potranno essere di nuovo proclamati "se non saranno trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione".

L'esplicita affermazione che "non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari; per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva, per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori, di cui all'art. 3 comma 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20; per il versante della Procura gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19";

- l'assicurazione altresì della disponibilità dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti alla composizione del conflitto mediante l'attuazione, prima della proclamazione dell'astensione, di procedure conciliative o di raffreddamento "

presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministero della Funzione Pubblica”;

3. che la Commissione con lettera prot. n. 6810 del 30 maggio 2002 ha inviato il testo del Codice di autoregolamentazione in parola, ai sensi dell’art. 13, lett. a) della l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti (l. n. 281/1998), invitandole a fornire il parere di loro competenza entro sette giorni;

4. che alla richiesta di parere di cui al punto che precede non è stata data risposta;

### **CONSIDERATO**

1. che la l. n. 146/1990, all’art. 1.2, lett. a) individua “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione” come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

3. che lo strumento più appropriato in riferimento ai titolari delle funzioni ora menzionate appare, allo stato, quello del codice di autoregolamentazione;

4. che, con riferimento alle prestazioni indispensabili, individuate all’art. 5 del codice in esame, la Commissione apprezza l’esonero dalle astensioni collettive in esame, per il versante della giurisdizione, dei provvedimenti cautelari; per il versante del controllo, dei provvedimenti da sottoporre a controllo preventivo per i quali verrebbero a scadenza dei termini perentori; per il versante dell’attività requirente, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine posto per la produzione delle deduzioni e degli eventuali documenti da parte del presunto responsabile di danno all’erario;

5. che, inoltre, ai fini tanto della proclamazione, quanto della revoca giustificata, per quanto riguarda le Autorità destinatarie sia da intendersi incluso anche, specificatamente, il “Dipartimento della Funzione Pubblica”;

6. che, infine, con riferimento all’art. 6, laddove è prevista la possibilità di esperire le procedure di conciliazione anche presso “la Commissione di garanzia”, si rileva l’ultroneità di tale previsione rispetto allo schema di disciplina delle procedure di conciliazione e raffreddamento disposto dall’art. 2, comma 2 della legge 146/1990, come modificato dalla l. n. 83/2000;

7. che, pertanto, la Commissione, pur esprimendo il proprio positivo apprezzamento per la volontà manifestata dall'Associazione di sperimentare forme di composizione del conflitto presso la Commissione stessa, tuttavia, rileva la propria incompetenza relativamente alla suddetta materia;

8. che in ogni caso il codice in esame si pone, per i profili più rilevanti, in linea con le regole della legge n. 146/1990 e con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

### **VALUTA IDONEO**

il codice di autoregolamentazione, con i chiarimenti e le precisazioni contenuti nei precedenti considerato;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Superiore della Magistratura Militare, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, al comitato di Intermagistratura, all'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (A.N.M.A.), all'Associazione Nazionale Magistrati, all'Organismo unitario dell'Avvocatura Italiana e all'Unione Camere Penali Italiane.

### **DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione del codice di autoregolamentazione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie dei magistrati onorari di tribunale approvato dalla Federazione Magistrati Onorari di Tribunale il 24 gennaio 2003, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 03/34 del 20 febbraio 2003 e pubblicato in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2003.**

1. Il diritto dei magistrati onorari di tribunale di proclamare l'astensione totale o parziale dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.<sup>1</sup>
2. La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con l'indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.<sup>2</sup>

Le stesse autorità saranno avvisate di un'eventuale revoca spontanea almeno sette giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'astensione.<sup>3</sup> La revoca

---

<sup>1</sup> Ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, "il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento" (delibera n. 03/116 del 17 luglio 2003).

<sup>2</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003.

<sup>3</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: "i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione".

dell'astensione per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta da parte della Commissione di Garanzia sarà immediatamente comunicata.

3. L'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i cinque giorni consecutivi. Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi almeno trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.

4. Non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.

5. I magistrati onorari di tribunale che siano titolari di un ruolo o che svolgano in via esclusiva determinate attività giurisdizionali si impegnano ad assicurare i "servizi essenziali" ad essi delegati.

Per la definizione di "servizi essenziali" si rimanda al punto 4 del codice di autoregolamentazione predisposto per i magistrati ordinari professionali, che dunque si intende in questa sede integralmente riportato\*.

Il punto n.° 4) del Codice di autoregolamentazione del 16-06-2001

\* "Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella l. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

- a) In materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
- b) In materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi 90 giorni;
- c) In materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;
- d) Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
- e) Debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti."

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/34 Valutazione del codice di autoregolamentazione della  
Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (Feder.M.O.T.)  
Seduta del 20.2.2003

**LA COMMISSIONE**

Viste le precisazioni fornite dal Presidente della Feder.M.O.T., ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera.

**PREMESSO**

1. che, con lettera in data 24 gennaio 2003 del Presidente della Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (Feder.M.O.T.), è stato trasmesso alla Commissione il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie per i Magistrati Onorari di Tribunale;

2. che nella predetta nota di trasmissione del codice la Federazione ha precisato che “in base alla norme vigenti in materia, i magistrati onorari di tribunale non dovrebbero svolgere alcun servizio pubblico essenziale essendo la loro funzione meramente vicaria, sussidiaria, accessoria e di complemento” ma che tuttavia, “nella consapevolezza che tale assetto normativo differisce dalla prassi invalsa nei tribunali e nelle procure italiane”, ha ritenuto indispensabile dotarsi “di un codice che ricalca in tutto e per tutto quello dell'Associazione Nazionale Magistrati”;

3. che la disciplina approvata dalla Federazione si articola nei seguenti punti fondamentali:

- a) preavviso di “almeno 15 giorni prima dell'inizio” dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della durata e delle motivazioni”, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Giustizia;
- b) termine per la revoca spontanea di “almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'astensione” ovvero immediata comunicazione della revoca stessa, ove questa avvenga, “per effetto di accordo con le Autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia”;
- c) durata massima dell'astensione in parola di “cinque giorni consecutivi”, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non saranno decorsi 30 giorni dalla conclusione della astensione precedente”;
- d) esclusione delle “forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici”;

4. che per quanto riguarda l'individuazione dei “servizi essenziali” la disciplina in esame rimanda – integralmente - al punto 4) del codice di autoregolamentazione predisposto per i Magistrati ordinari professionali;

5. che pertanto ai sensi del punto 5) del codice di autoregolamentazione dei magistrati onorari, che rinvia al punto 4) del codice dei magistrati ordinari, costituiscono “servizi essenziali, e vanno comunque assicurate le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella l. n. 742/1969 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

- a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti ed ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;
- b) in materia penale l’astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall’art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione, (essa) maturi nei successivi 90 giorni;
- c) in materia di sorveglianza l’astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell’esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;
- d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l’efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
- e) debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti”;

6. che la Commissione, con lettera prot. n. 764 del 24 gennaio 2003, ha inviato il testo del Codice di autoregolamentazione in parola, ai sensi dell’art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti l. n. 281/1998), invitandole a fornire il parere di loro competenza entro il 10 febbraio 2003;

7. che alla richiesta di parere di cui al punto che precede non è stata data risposta;

### **CONSIDERATO**

1. che l’art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla l. n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, “ limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2”, anche “l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;

2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale o onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

3. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;

4. che la deliberazione della Feder.M.O.T. di adottare un codice di autoregolamentazione conforme nella sostanza a quello predisposto dalla magistratura ordinaria riveste un significato che la Commissione ritiene apprezzabile ed in linea con quanto auspicato nel codice di autoregolamentazione della A.N.M. circa il raggiungimento di una disciplina comune alle diverse Magistrature, così da non creare disomogeneità tra le due categorie di magistrati, rispettivamente di carriera e onorari, in servizio presso i medesimi uffici giudiziari;

5. che per quanto riguarda le prestazioni indispensabili da garantire nei casi di effettuazione dello sciopero si rileva che non tutte le attività garantite dal codice di autoregolamentazione dell'A.N.M. rientrano tra le funzioni dei giudici onorari di tribunale e che pertanto il predetto rinvio all'art. 4) del codice dell'A.N.M. deve intendersi riferito alle sole prestazioni riguardanti le funzioni concretamente svolte dalla categoria dei magistrati onorari;

6. che l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto dei magistrati di astenersi totalmente o parzialmente dalle proprie funzioni – norme già rammentate nelle premesse n. 3, 4, 5 - si può ritenere coerente e fedele all'ispirazione di fondo dei vari istituti disciplinati dalla citata legge n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000;

### **VALUTA IDONEO**

il codice di autoregolamentazione delle astensioni dei Magistrati onorari di tribunale dalle proprie funzioni, elaborato dalla Federazione Magistrati Onorari di Tribunale, allegato al presente verbale;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro della Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, Federazione Magistrati Onorari di Tribunale (Feder.M.O.T.), al Consiglio Nazionale Forense, all'Unione delle Camere Penali, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura;

### **DISPONE INOLTRE**

ai sensi dell'art. 13 lett. 1) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie e amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace approvato dall'Unione Nazionale Giudici di Pace il 27 giugno 2000, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000 e pubblicato in G.U. n. 261 del 9 novembre 2001; integrato il 20 marzo 2002, valutato idoneo - con riferimento all'integrazione - con deliberazione 02/95 del 23 maggio 2002 e pubblicato in G.U. n. 155 del 4 luglio 2002.**

**Art. 1** - Il diritto dell'Unione Nazionale dei Giudici di Pace di proclamare l'astensione totale o parziale dalle udienze e dalle attività amministrative connesse presso il comparto degli Uffici del Giudice di Pace è esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicati.

**Art. 2** - La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giudiziaria e amministrativa proclamata dall'Unione Nazionale dei Giudici di Pace è rimessa alla libera adesione di ciascun Giudice di pace.

**Art. 3** - La proclamazione di cui all'articolo 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione ai Presidenti delle Corti d'Appello e al Ministro di Grazia e Giustizia, con l'indicazione della relativa motivazione.<sup>1</sup>

La revoca dall'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione<sup>2</sup>, salvo il caso che l'Unione Nazionale dei Giudici di Pace sia convocata dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione dello sciopero nei

---

<sup>1</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003.

<sup>2</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *"i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione"*.

servizi pubblici essenziali, dal Ministro della Giustizia, dal CMS o da altre autorità competenti.

In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione Nazionale Giudici di Pace ne darà immediata comunicazione alle autorità di cui al 1° comma anche ai fini della divulgazione tramite la RAI, la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione.

**Art. 4** - L'astensione totale dalle attività giudiziarie non può superare 15 giorni.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

**Art. 5** - L'astensione parziale dalle udienze che assicuri l'effettuazione di almeno una udienza settimanale non può superare quattro settimane consecutive.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione parziale di cui al primo comma se non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

**Art. 6** - Non possono essere proclamate astensioni:

a - per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria. In questi casi l'astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione dell'attività giudiziaria.

b - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato<sup>3</sup>;

c - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e provinciali per i rispettivi ambiti territoriali;

d - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al Martedì successivo;

f - nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.

**Art. 7** - L'Unione Nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione delle astensioni, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di Garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministro delegato e, nel caso di vertenze locali distrettuali o regionali, presso le Prefetture della sede distrettuale o regionale interessata.<sup>4</sup>

**Art. 8** - Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la trattazione delle cause civili, penali ed in materia di sanzioni amministrative in presenza delle seguenti condizioni:

---

<sup>3</sup> V. delibera del 22 maggio 2003, con la quale la Commissione ha ribadito che *“le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio”*.

<sup>4</sup> Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, *“il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento”*.

a) – nelle cause civili ordinarie riguardanti i rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, ove si configuri un pericolo per la salute del legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione dell'attività giudiziaria o amministrativa possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumità dei cittadini".

b) – nelle cause di opposizione delle sanzioni amministrative in cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la sospensione del provvedimento opposto, quando possa apparire fondata la domanda e grave ed irreparabile il pregiudizio addotto.

c) – nei procedimenti in materia penale:

- quando l'astensione venga a cadere nei dieci giorni entro i quali il giudice deve fissare la nuova udienza per la decisione del tipo di sanzione da infliggere all'imputato ai sensi dell'art. 33, 3° comma, del D.lgs. n. 274 del 2000;
- quando per i reati di particolare tenuità ed in assenza di opposizione, l'ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell'imputato;

quando l'astensione comporti un apprezzabile ritardo nei provvedimenti del giudice nel corso delle indagini o nella definizione dei processi riguardanti i reati di cui all'art. 186 e 187 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 (guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti o psicotrope).

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 02/95 Unione Nazionale Giudici di Pace

Seduta: 23.5.2002

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento pos. n. 7937, relativo alla valutazione di integrazioni delle prestazioni indispensabili del codice di autoregolamentazione dei giudici di pace,

**PREMESSO**

1. che l'Unione Nazionale dei Giudici di pace, con nota dell'11 aprile 2002, ha inviato alla Commissione l'approvazione di un testo recante "l'integrazione all'art. 8" del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie, dell'8.7.1999, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/195 del 12.7.2000, "e adeguamento della normativa al decreto legislativo n. 274 del 2000 che disciplina la competenza penale del giudice di pace"

2. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto con nota del 3 maggio 2002, prot. n. 5229, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di autoregolamentazione modificato.

3. che successivamente a tale richiesta è pervenuto alla Commissione, in data 20 maggio 2002 (prot. n. 6342), il parere favorevole dell'Unione Consumatori;

**CONSIDERATO**

1. che l'art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla l. n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, "limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2", anche "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi con imputati in stato di detenzione";

2. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, si giustifica, nella specie, il ricorso allo strumento del codice di autoregolamentazione;

3. che il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie ed amministrative nel comparto dei giudici di pace dell'8.7.1999, valutato idoneo dalla Commissione, ha espressamente previsto

la necessità di un'integrazione da effettuarsi "al momento dell'entrata in vigore delle leggi che attribuiscono la competenza penale ai giudici di pace" (art. 9)

4. che le modifiche apportate al suddetto atto di autoregolamentazione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274/2000, consistono, sempre in via di autoregolamentazione, nell'integrazione dell'art. 8, in materia di prestazioni indispensabili, mediante la previsione di ulteriori casi di sospensione dell'astensione quando dal differimento dei procedimenti o dei processi possa derivare un pregiudizio per la sicurezza, salute ed incolumità dei cittadini, ivi compresi il trasgressore, l'indagato o l'imputato, sia nei procedimenti penali che in quelli di opposizione alle sanzioni amministrative

5. che pertanto il codice in esame individua e salvaguarda apprezzabilmente le prestazioni indispensabili assicurando, oltre a quelle già precedentemente previste, anche la trattazione delle cause relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative nei casi in cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la sospensione del provvedimento opposto, nonché la trattazione delle cause penali quando: a) l'astensione cade nei 10 giorni entro i quali il giudice deve fissare l'udienza per la decisione del tipo di sanzione da infliggere all'imputato ai sensi dell'art. 33, comma 3, D.lgs. n. 274/2000; b) per i reati di particolare tenuità l'ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato; c) l'astensione comporti ritardo nei provvedimenti del giudice in materia dei reati di cui agli artt. 186 e 187 D.lgs. 285/1992 (guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);

### **GIUDICA IDONEO**

il codice di autoregolamentazione del 20.3.2002 recante integrazioni al codice dell'8.7.1999, approvato dall'Unione Nazionale dei Giudici di pace;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, all'Unione Nazionale dei Giudici di pace;

### **DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione del codice di autoregolamentazione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Codice di autoregolamentazione dell'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari approvato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari il 6 febbraio 2003 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 05/487 del 14 settembre 2005 (pubblicato G.U. n° 221 del 22 settembre 2005 – errata corrige G.U. n° 224 del 26 settembre 2005)**

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE in ordine ai servizi essenziali a norma degli artt. 1 comma 2 lett. A e 2 bis della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, interpretata secondo il principio della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 comma 2 della Costituzione.

- 1) Il diritto dell' Associazione Nazionale Magistrati Militari di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.
- 2) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e al Ministro della Difesa.  
Le stesse autorità saranno avvertite immediatamente in caso di revoca dell'astensione.
- 3) L'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i tre giorni consecutivi.  
Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.
- 4) Salvo i limiti derivanti dalla necessità di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
- 5) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella l. 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
  - a) L'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p. o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi 90 giorni

- b) L'astensione non è consentita altresì in relazione a tutte le attività procedimentali e processuali già fissate che richiedano la partecipazione a qualsiasi titolo di militari in procinto di partire per operazioni militari in territorio estero;
- c) In materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;
- d) Hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;
- e) Debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Delibera n. 05/487 - valutazione del codice di autoregolamentazione dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento pos. n. 22130, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari

**PREMESSO**

1. che con comunicazioni del 19 marzo 2004 e 5 luglio 2005 la Commissione richiedeva all'Associazione Nazionale Magistrati Militari chiarimenti in ordine alla adozione di uno specifico codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari;
2. che, in data 7 luglio 2005, il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari inviava alla Commissione il testo del codice di autoregolamentazione adottato dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo il 6 febbraio 2003, precisando che lo stesso non risultava precedentemente trasmesso alla Commissione per le determinazioni di legge;
3. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, con nota del 22 luglio 2005 prot. 10122 ha richiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge n. 30 luglio 1998 n. 281, di esprimere parere sull'atto di autoregolamentazione;
4. che hanno espresso parere favorevole in ordine al codice di autoregolamentazione in oggetto, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori in data 27 luglio 2005, e l'Unione Nazionale Consumatori in data 29 luglio 2005;

**CONSIDERATO**

1. che l'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990 include nei servizi considerati essenziali, "limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2", anche "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale e a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione";
2. che le prescrizioni di legge si riferiscono evidentemente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie

- sia come giudici (ordinari o speciali) sia come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);
3. che alla luce dei principi costituzionali, e nel silenzio della legge sulla fonte della disciplina regolatrice dell'astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;
  4. che la disciplina approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari prevede in particolare:
    - a) un preavviso di "almeno 15 giorni prima dell'inizio" dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali, "con indicazione della durata e delle motivazioni" dell'astensione, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia e al Ministro della Difesa;
    - b) una durata massima della astensione di "tre giorni consecutivi", con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione "se non saranno decorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione";
    - c) l'esclusione di forme parziali di astensione dall'attività giudiziaria "su base locale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici";
    - d) l'indicazione analitica delle prestazioni indispensabili che vanno comunque assicurate in caso di astensione dall'attività giudiziaria;
  5. che l'insieme delle norme contenute nel codice di autoregolamentazione disciplinante l'esercizio del diritto dei magistrati militari di astenersi totalmente o parzialmente dalle proprie funzioni, appare coerente con l'esigenza di assicurare il contemperamento del diritto all'astensione dei magistrati militari con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti, nonché rispettoso delle previsioni di cui alla citata legge 146/1990, come modificata alla legge 83/2000;

#### **VALUTA IDONEO**

il codice di autoregolamentazione disciplinante l'astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati militari, adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati Militari;

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio superiore della Magistratura Militare, all'Associazione Nazionale Magistrati Militari, al Ministro della Giustizia e al Ministro della Difesa;

#### **DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie dei magistrati tributari approvato dall'Associazione Magistrati Tributari il 17 ottobre 2003 valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/168 del 10 dicembre 2003 e pubblicato in G.U. n. 294 del 19 dicembre 2003.**

### **Art 1 Ambito di Applicazione**

La presente normativa si applica ai giudici tributari che svolgono la loro attività presso la commissione tributaria provinciale e regionale.

### **Art 2 Procedure di raffreddamento e conciliazione**

In caso di sciopero e prima della proclamazione dell'astensione - deliberata dal Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Magistrati Tributari - dovrà essere assicurata la disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure di conciliazione da esperirsi presso uno dei seguenti organi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione di Garanzia o Ministro per la Funzione Pubblica.<sup>1</sup>

### **Art. 3 Preavviso e requisiti della proclamazione**

La proclamazione dovrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero e dovrà essere comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio

---

<sup>1</sup> Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, "il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento".

di Presidenza della Giustizia Tributaria, con l'indicazione della relativa motivazione, della data, della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione stessa.<sup>2</sup>

#### **Art. 4 Durata**

Relativamente ad ogni singola vertenza la prima astensione non potrà durare più di 3 giorni consecutivi non festivi; la seconda e le ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza non potranno superare i 6 giorni consecutivi non festivi. Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

#### **Art. 5 Franchigie**

Non potranno essere proclamate astensioni dall'attività nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria nel periodo feriale. In questi casi l'astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione della suddetta attività giudiziaria.

#### **Art. 6 Revoca**

La revoca dell'astensione già proclamata dovrà avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero e ne dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.<sup>3</sup>

A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo in sede di procedura di conciliazione ovvero quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia.

#### **Art. 7 Prestazioni indispensabili**

Durante l'astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2 lett. e), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

---

<sup>2</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003.

<sup>3</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione”*.

In particolare non potranno essere oggetto di astensione le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/168: Valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributarî (rel. Martone)  
Seduta del 10.12.2003

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento pos. n. 15161, relativo alla valutazione del codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributarî

**PREMESSO**

1. che con comunicazioni del 6 febbraio e del 14 aprile 2003 la Commissione invitava l'Associazione Magistrati Tributarî alla predisposizione di una disciplina in materia di sciopero ed alla successiva trasmissione alla stessa Commissione per la prescritta valutazione di idoneità;

2. che in data 25 luglio 2003 il Presidente dell'Associazione Magistrati Tributarî comunicava alla Commissione di aver previsto l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato Direttivo Centrale del 3 e 4 ottobre 2003 dell'approvazione di un codice di autoregolamentazione per i casi di astensione dall'attività giudiziaria dei magistrati tributarî;

3. che con nota del 23 ottobre 2003, sottoscritta dal suo Presidente, l'Associazione Magistrati Tributarî ha trasmesso il codice di autoregolamentazione per lo sciopero dell'Associazione Magistrati Tributarî, approvato dal Comitato Direttivo Centrale in data 17 ottobre 2003;

4 che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 28 ottobre 2003, prot. 12914, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge n. 30 luglio 1998 n. 281, di esprimere il loro parere sull'atto di autoregolamentazione;

5. che successivamente a tale richiesta è pervenuto alla Commissione, in data 10 novembre 2003, il parere favorevole dell'Unione Nazionale Consumatori

**CONSIDERATO**

1. che l'art. 1, comma 2 della l. n. 146/1990, anche nel testo riformulato dalla legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali, " limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2", anche "l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento a provvedimenti

restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”;

2. che le prescrizioni della legge appena richiamate si riferiscono chiaramente anche ai soggetti chiamati a svolgere – a titolo professionale od onorario – funzioni giudiziarie sia come giudici (ordinari o speciali) che come addetti agli uffici del Pubblico Ministero (presso giudici ordinari o speciali);

3. che, alla luce dei principi costituzionali e nel silenzio della legge sulla fonte di disciplina delle prestazioni da erogare in caso di astensione dei magistrati dall'esercizio delle proprie funzioni, appare appropriato lo strumento del codice di autoregolamentazione;

4. che la disciplina approvata dal Comitato Direttivo Centrale della Associazione Magistrati Tributarî si articola nei seguenti punti fondamentali:

- a) preavviso di “almeno 15 giorni prima dell’inizio” dell’astensione dalle funzioni giurisdizionali, “con indicazione della motivazione, della data e delle modalità di attuazione”, da comunicarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- b) durata massima della prima astensione di “tre giorni consecutivi non festivi” nonché di “sei giorni consecutivi non festivi” in caso di seconda e ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza, con la precisazione che non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione “se non saranno trascorsi 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione”;
- c) esclusione delle astensioni dall’attività giudiziaria “nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell’attività giudiziaria nel periodo feriale”;
- d) termine per la revoca spontanea di “non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero” ovvero superamento di tale limite, ove la revoca avvenga per effetto del raggiungimento di un accordo “in sede di procedura di conciliazione o quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia”;
- e) costituiscono “prestazioni indispensabili” e vanno comunque assicurate “le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari;

5. che inoltre, ai fini dello svolgimento delle procedure di raffreddamento, per quanto riguarda le Autorità destinatarie della facoltà di esperire il tentativo di conciliazione si rileva la competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

#### **VALUTA IDONEO**

il codice di autoregolamentazione in esame, con i chiarimenti contenuti nei precedenti considerato;

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'Associazione Magistrati Tributari.

**DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione del codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.